




CINQUE STELLE

La polizza per ospitare sempre in serenità e sicurezza.



CINQUE STELLE

La polizza per ospitare sempre in serenità e sicurezza.

NORME DI ASSICURAZIONE

Mod. ALB - Ed. I I/2004

INDICE

Definizioni	pag.	2	- Rischi Assicurati	pag.	11
			- Rischi Esclusi	pag.	11
Condizioni relative a tutte le sezioni	pag.	3	- Beni Assicurati	pag.	11
			Operatività delle Garanzie	pag.	11
			In caso di Sinistro	pag.	12
Sezione A					
Incendio ed eventi naturali ed altri danni ai beni	pag.	4	Sezione D		
Oggetto dell'Assicurazione	pag.	4	Responsabilità Civile	pag.	14
- Rischi Assicurati	pag.	4	Oggetto dell'Assicurazione	pag.	14
- Rischi Esclusi	pag.	5	- Rischi Assicurati	pag.	14
- Beni Assicurati	pag.	5	- Rischi Esclusi	pag.	14
Operatività delle Garanzie	pag.	6	Operatività delle Garanzie	pag.	15
In caso di Sinistro	pag.	6	In caso di Sinistro	pag.	15
			Condizioni aggiuntive	pag.	15
Sezione B			Sezione E		
Furto e rischi complementari	pag.	8	Cristalli	pag.	17
Oggetto dell'Assicurazione			Oggetto dell'Assicurazione	pag.	17
- Rischi Assicurati	pag.	8	- Rischi Assicurati	pag.	17
- Rischi Esclusi	pag.	8	- Rischi Esclusi	pag.	17
- Beni Assicurati	pag.	8	- Beni Assicurati	pag.	17
Operatività delle Garanzie	pag.	8	Operatività delle Garanzie	pag.	17
In caso di Sinistro	pag.	9	In caso di Sinistro	pag.	17
Condizioni particolari	pag.	11			
			Riepilogo delle franchigie e dei massimali Assicurati	pag.	18
Sezione C					
Elettronica	pag.	11	Estratto del Codice Civile	pag.	19
Oggetto dell'Assicurazione	pag.	11			

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono contrattualmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo delle condizioni di assicurazione:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

BENEFICIARIO

La persona designata dall'Assicurato al percepimento dell'indennizzo. In assenza di designazione specifica i Beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

DANNI MATERIALI E DIRETTI

I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l'assicurazione.

FISSI ED INFISSI

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e di protezione (comprese le controsoffittature).

FRANCHIGIA

L'importo, contrattualmente pattuito, che, dedotto dal danno, rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato od al Beneficiario in caso di sinistro.

MASSIMALE

La massima esposizione della Società per ogni sinistro a disposizione per danni a Terzi.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PORTAVALORI

Gli addetti all'albergo, incaricati del trasporto di valori dall'albergo stesso al domicilio del Contraente, alla Banca ai Fornitori, ai Clienti e viceversa.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISARCIMENTO

Somma spettante a Terzi danneggiati da un fatto doloso o colposo che abbia cagionato un danno ingiusto (art. 2043 del Codice Civile).

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

SCOPERTO

La percentuale di danno, contrattualmente pattuita, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ

Assimoco S.p.A.

SOMMA ASSICURATA

L'importo convenuto in contratto che rappresenta il massimo della prestazione dell'assicuratore.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

CONDIZIONI RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 2 - Rischi esclusi

La Società non risarcisce i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di confisca, requisizione, sequestro, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- commessi o agevolati da dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei suoi familiari con lui conviventi;
- derivanti da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicura-

zione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Società entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, escluse imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 - Norme di sicurezza e prevenzione

L'assicurazione è operante anche quando l'Assicurato non sia in regola con le norme di sicurezza e prevenzione (D.P.G.P. n. 11 del 13.06.1989; D.M. del 9.04.1994; D.P.G.P. n. 37 del 14.12.1998), purchè dovuto ad inesatte e/o errate interpretazioni delle norme stesse e/o comunque purchè l'Assicurato non abbia agito con dolo.

L'assicurazione non sarà operante nel caso di carenze rilevate prima del sinistro dalle competenti autorità che abbiano causato la limitazione e/o revoca dell'attività.

Resta comunque confermata l'operatività della garanzia anche in assenza dei dispositivi previsti dalla legge (D.P.G.P. n. 11 del 13.06.1989; D.M. del 9.04.1994; D.P.G.P. n. 37 del 14.12.1998) fino alla scadenza dei termini previsti per l'attuazione.

SEZIONE A) - INCENDIO, EVENTI NATURALI, ED ALTRI DANNI AI BENI (qualora siano esposti nella Scheda di polizza la somma assicurata e il premio)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. I - Rischi assicurati

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto, in quanto assicurati, da:

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi, compresi i guasti arrecati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

Fulmine

Per caduta o azione, anche senza sviluppo di fiamma.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Implosione

Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o difetto di pressione interna. La garanzia non è operante se l'evento è originato da usura, corrosione o difetto di materiale.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta ad esplosione, esclusi gli effetti del gelo.

Caduta aeromobili

Di loro parti o cose da essi trasportati.

Caduta

Di ascensori e montacarichi.

Urto veicoli stradali

Non appartenenti all'Assicurato.

Onda sonora

Causata da aeromobile che attraversa la barriera del suono.

Fumo, gas, vapori

Sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purchè conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 m da esse.

Fuoriuscita d'acqua

A seguito di guasti o rotture accidentali, da impianti idrici, igienici, tecnici e antincendio esistenti nei fabbricati assicurati e/o costituenti loro impiantistica di pertinenza, intendendosi per tali condutture, serbatoi, autoclavi, valvole, saracinesche e quant'altro serve per il contenimento, lo scorrimento e l'utilizzazione dell'acqua stessa.

La Società non risponde dei danni dovuti o derivanti da:

- umidità, stillicidio e da infiltrazioni in genere
- traboccamento, o rigurgiti da fognature
- gelo e "colpo d'ariete"
- usura, corrosione, mancata manutenzione.

A seguito degli eventi sopra descritti, la Società indennizza inoltre, per una somma non superiore a 2.500,00 Euro, le spese

sostenute per la ricerca del guasto e la riparazione o sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e/o di pertinenze dello stesso. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di 250,00 Euro.

Fenomeno elettrico

Per effetto di correnti, o scariche, o altri fenomeni elettrici:

- agli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici del fabbricato e dell'attrezzatura sino alla concorrenza di 7.500,00 Euro per sinistro e con una franchigia di 100,00 Euro per ciascun sinistro.

Si intendono esclusi dalla presente garanzia:

- sistemi elettronici di elaborazione dati, calcolatori e computers ed impianti ad essi collegati;
- macchine elettroniche quali: macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telefax, centralini telefonici, impianti citofonici e d'allarme, impianti televisivi a circuito chiuso, sistemi di chiusura a circuito chiuso, fotocopiatrici, fatturatrici e quant'altro assimilabile agli Enti di cui sopra.

Eventi atmosferici

Grandine, trombe d'aria, uragani, tempeste, bufere anche da neve, cose abbattute dal vento, acqua penetrata all'interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti causate da vento o grandine, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non.

Sono esclusi i danni:

- a vetrate, lucernari e tettoie;
- da infiltrazioni, umidità, stillicidio;
- da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
- ad antenne e simili installazioni esterne;
- pannelli solari, tende e relativi sostegni;
- cose mobili all'aperto;
- causati da cedimento del terreno, da valanghe, slavine, da gelo, inondazioni e mareggiate.

La Società non pagherà per questa garanzia più dell'80% della somma assicurata, con deduzione di una franchigia di 500,00 Euro per ogni sinistro.

Sovraccarico da neve

A condizione che i fabbricati siano in regola con quanto previsto dal D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.2.1982 (G.U. n° 56 del 26.2.1982), con esclusione dall'indennizzo di una franchigia di 500,00 Euro per sinistro e fino alla concorrenza di 15.000,00 Euro per periodo assicurativo annuo.

Eventi sociopolitici

Atti vandalici e dolosi, scioperi, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio con esclusione di saccheggi, rapina, furto, od impuntabili ad ammanchi di qualsiasi genere e con esclusione dall'indennizzo di una franchigia di 500,00 Euro e col massimo risarcimento per anno assicurativo pari all'80% della somma assicurata.

Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e/o il Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capi-

tale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati a cose mobili ed immobili di terzi non clienti in conseguenza di danni materiali e diretti cagionati da sinistro indennizzabile a termini della Sezione A.

Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme di Assicurazione e di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati da colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

Le spese per demolire, sgomberare e trasportare

Fino al più vicino scarico i residui del sinistro sino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza per la Sezione A.

Onorari dei Periti

Nominati dall'Assicurato e/o Contraente nonchè la quota parte del terzo perito, per un importo non superiore al 5% dell'indennizzo dovuto per la Sezione A.

Spese per la rimozione e il ricollocamento

Del "contenuto" per il ripristino del fabbricato, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il "contenuto" a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A.

Spese per la procedura di ammortamento

Per titoli di credito per i quali tale procedura è ammessa, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il "contenuto".

Archivi e documenti

Le spese necessarie per la ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici, nonché gli indennizzi eventualmente dovuti a Terzi per legge, sino alla concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata per il "contenuto".

Indennità aggiuntiva

Il danno materiale risarcibile ai sensi delle partite 1) e 2) della presente Sezione verrà maggiorato del 15% quale danno da interruzione d'esercizio.

Buona fede

Si precisa che l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza base o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2 - Rischi esclusi

La Società non risarcisce i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni pro-

vocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) causati a macchinari, attrezzature e arredamento concessi all'Assicurato in leasing, qualora già garantiti da analoga copertura;
- g) indiretti conseguenti a cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento dei fabbricati o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 1 - Rischi Assicurati;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo patto speciale.

Art. 3 - Beni assicurati

Fabbricato

I locali di proprietà o in locazione all'Assicurato e costituenti l'intero fabbricato o un complesso di fabbricati, esclusa l'area, oppure una porzione, ivi comprese le parti di proprietà comune se trattasi di condominio.

Sono compresi:

- fissi ed infissi, nonchè opere di fondazione interrate;
- impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, elettrici (compresi gruppi di continuità e accumulatori di corrente), ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato considerate immobili per natura o destinazione, incluse antenne e relative centraline;
- tappezzerie, tinteggiature, moquette e rivestimenti in legno;
- box, cantine, autorimesse, parcheggi ed altre eventuali dipendenze anche se staccate;
- piscine, solarium, campi ed attrezzature sportive e da gioco, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate.

Contenuto

Mobiliario, arredamento, biancheria, merci, attrezzature in genere per la conduzione dell'albergo compresi:

- effetti personali dell'Assicurato, suoi familiari e dipendenti;
- il contenuto domestico dell'Assicurato;
- quadri d'autore, oggetti d'arte, tappeti pregiati, gioielli e oggetti di metallo prezioso per un valore singolo non superiore a 7.500,00 Euro;
- denaro e titoli di credito sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata sul "contenuto";
- enti all'aperto quali tavolini, sedie, ombrelloni e simili per non oltre il 10% della somma assicurata sul "contenuto";

Sono esclusi:

- i veicoli in genere;
- le cose portate dai clienti, ospiti dell'albergo, consegnate e non consegnate.

Merci in refrigerazione

La Società indennizza i danni alle merci in frigorifero dovuta a qualsiasi evento assicurato con questa Sezione, nonchè a guasti, rotture nell'impianto frigorifero o negli impianti elettrici dell'esercizio, come pure ad uscita del fluido frigorifero.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Per le merci in refrigerazione poste nei banchi od armadi frigoriferi, il pagamento dell'indennizzo per ogni sinistro verrà effettuato previa detrazione di una franchigia di 100,00 Euro.

Effetti personali e cose non consegnate all'albergatore

La Società in caso di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1783, 1785 bis e 1785 ter del Codice Civile, risponde dei danni diretti e materiali che, in conseguenza di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, fossero arrecati agli effetti personali e oggetti portati dai clienti ospitati nell'albergo e non consegnati all'albergatore, nei limiti delle somme indicate in polizza a questo titolo.

Qualora il numero dei posti letto, al momento del sinistro, sia superiore a quello dichiarato, il massimo risarcimento per camera sarà proporzionalmente ridotto.

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Art. 4 - Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato abbia le seguenti caratteristiche costruttive:

Strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili, solai e strutture portanti del tetto in materiali anche combustibili.

Nelle strutture portanti verticali, nelle pareti esterne e nella copertura esterna del tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici e/o sezioni. Sono inoltre ammessi i rivestimenti e le coibentazioni in materiali combustibili.

Art. 5 - Vincolo

(operante solo se richiamato in polizza)

La presente polizza, limitatamente al "fabbricato" è vincolata a tutti gli effetti a favore dell'Istituto vincolante specificato in polizza, creditore ipotecario e privilegiato in virtù del relativo atto di finanziamento; pertanto la Società si obbliga a:

- 1) notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto;
- 2) non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;
- 3) pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell'Istituto stesso; la quietanza che quest'ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente/Assicurato;
- 4) notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino alla concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto;
- 5) notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;
- 6) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi dell'art. 7 delle Condizioni relative a tutte le sezioni.

IN CASO DI SINISTRO

Art. 6 - Obblighi

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;

le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;

- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonchè a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 7 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 8 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola della Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito.

Quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salvo quanto previsto all'art. 1.

Art. 9 - Mandato ai periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè, verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 10;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 10 - Determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

a) Fabbricati

- danno parziale: sono indennizzabili le spese di ripristino a nuovo delle parti di fabbricato danneggiate, dedotto il valore dei residui, ma con il massimo della somma assicurata;
- danno totale: sono indennizzabili le spese per ricostruire a nuovo il fabbricato distrutto, dedotto il valore dei residui, ma con il massimo della somma assicurata.

b) Contenuto

- danno parziale: sono indennizzabili le spese per la rimessa a nuovo degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano prima del sinistro, dedotto il valore dei residui delle parti eventualmente sostituite, ma con il massimo della somma assicurata;
- danno totale: sono indennizzabili le spese per il rimpiazzo a nuovo degli enti distrutti con altri uguali od equivalenti, dedotto il valore dei residui, ma con il massimo della somma assicurata.

Le spese di demolizione e di sgombero di residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il dispositivo del successivo articolo.

Art. 11 - Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Fermo il limite massimo di indennizzo rappresentato dalla somma assicurata, non si provvederà all'applicazione della proporzionale di cui sopra per quelle partite il cui valore stimato risulti non superiore al

20% della rispettiva somma assicurata. Qualora la differenza sia invece superiore, la proporzionale verrà applicata solo per la misura eccedente tale 20%.

Art. 12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 13 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 2 c).

Art. 14 - Pagamento di anticipi di indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, fatti salvi i diritti di Terzi e di eventuali Enti vincolatari, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso;
- non ricorrano le condizioni previste all'art. 7;
- l'Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2 c);
- l'indennizzo complessivo prevedibile sia di almeno 100.000,00 Euro.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia circostanziata del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse; trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere degli anticipi sul supplemento spettantegli, che verranno determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta sulla base delle fatture emesse.

SEZIONE B) - FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI (qualora siano esposti nella Scheda di polizza la somma assicurata e il premio)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Rischi assicurati

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti a lui derivanti dalla perdita o danneggiamento del "contenuto" e dei "valori", in quanto assicurati, causati da:

Furto

Intendendosi il reato definito dall'art. 624 del Codice Penale, a condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate (salvo quanto previsto per la garanzia durante "i periodi di apertura"):

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di simili arnesi;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purchè l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Per i "valori", l'assicurazione è operante a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali come sopraindicato, abbia violato i mezzi di custodia, nei modi indicati al comma a). Per gli enti all'aperto (ombrelloni, tavoli, ecc.) l'assicurazione è prestata per il furto comunque commesso.

Rapina

Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia avvenuta nei locali dell'esercizio anche se le persone sulle quali viene fatta violenza sono state prelevate dall'esterno e costrette poi a recarsi nei locali stessi.

Estorsione

Per tale intendendosi l'impossessamento delle cose assicurate, costringendo chi le detiene a consegnarle mediante violenza o minaccia alle persone.

Guasti

Causati dai ladri nel commettere, o nel tentativo di commettere il furto o la rapina ai locali, agli infissi, all'impianto d'allarme ed ai mezzi di custodia, (escluso il contenuto) fino alla concorrenza di 1.500,00 Euro per sinistro.

Eventi socio-politici

Furto e rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato.

Archivi e documenti

Le spese necessarie per la ricostruzione di documenti, registri, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici, nonchè gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi per legge. Questa garanzia vale fino alla concorrenza di 2.500,00 Euro entro il limite assicurato alla partita "contenuto".

Merci trasportate

La garanzia "furto e rapina" è estesa alle "merci", attinenti all'esercizio, trasportate su automezzi di proprietà dell'Assicurato condotti da quest'ultimo o dai suoi dipendenti o collaboratori addetti all'esercizio, fino alla concorrenza di 500,00 Euro per ogni anno assicurativo.

Art. 2 - Rischi esclusi

La Società non indennizza:

- i danni del furto e della rapina,

- commessi o agevolati dall'Assicurato o Contraente o dei suoi familiari con lui conviventi;
- commessi o agevolati da clienti di cose ubicate nelle stanze o appartamenti dagli stessi occupati;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
- b) i danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto;
- c) i danni riscontrati in sede di inventario.

ART. 3 - Beni assicurati

Contenuto:

- mobilio, arredamento, biancheria, attrezzature in genere per la conduzione dell'albergo;
- effetti personali dell'Assicurato e suoi familiari e dipendenti;
- merci e scorte in genere;
- quadri d'autore, oggetti d'arte, tappeti, per un valore singolo non superiore a 7.500,00 Euro;
- il contenuto domestico dell'Assicurato;
- ombrelloni, sedie a sdraio, tavoli, sedie, attrezzature per l'intrattenimento all'aperto, nelle aree esterne immediatamente adiacenti i fabbricati e di pertinenza esclusiva dell'albergo, sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata sul "contenuto", con un massimo di 1.500,00 Euro.

Sono esclusi:

- tutto quanto definito sotto la voce "valori";
- enti di pertinenza dei clienti ospiti dell'albergo;
- veicoli in genere.

Valori

Oggetti preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito di proprietà dell'Albergatore, custoditi nei modi precisati nella scheda di polizza.

Portavalori

L'assicurazione vale per i "valori" di esclusiva proprietà dell'Assicurato, contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio o ad improvviso malore del portavalore;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalore ha indosso o a portata di mano i valori;
- il furto strappando di mano o di dosso i valori;
- la rapina

commessi al di fuori dell'esercizio, sulla persona dell'Assicurato, suoi dipendenti o collaboratori addetti all'esercizio, durante il trasferimento di detti valori entro i confini d'Italia. In caso di sinistro verrà indennizzato l'80% del danno liquidato.

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Art. 4 - Mezzi di chiusura

Durante i periodi di chiusura dell'albergo:

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani praticabili per via ordinaria, sia difesa da:

- serramenti in legno, plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, il tutto chiuso con serrature o altri congegni di bloccaggio non manovrabili dall'esterno;
- inferriate fissate nel muro o intelaiature fisse di ferro o vetrocemento.

Nelle inferriate, nelle intelaiature fisse e nei serramenti sono

ammessi luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari di forma inscrivibile nei suddetti rettangoli; ovvero di superficie non superiore ai 400 cmq.

Negli altri serramenti è ammessa la presenza di spioncini o feritoie non superiori a 100 cmq.

Sono esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i "mezzi di chiusura" sopraindicati.

Sono ammessi anche serramenti con vetri non antisfondamento; se il furto è commesso con la sola rottura di tali vetri ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura, la Società rimborserà l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Qualora i mezzi di chiusura dell'esercizio fossero diversi e inferiori a quelli sopradescritti, in caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Durante i periodi di apertura dell'albergo:

La garanzia è valida anche se non sono operanti i "mezzi di chiusura" suindicati, purchè nell'esercizio vi sia presenza costante dell'Assicurato o dei suoi familiari, dipendenti o persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali.

Art. 5 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

Art. 6 - Modi di custodia dei valori

I "valori" per essere assicurati, devono essere custoditi in uno dei seguenti modi precisato nella scheda di polizza:

1. In cassetti o mobili o armadi anche metallici, registratori di cassa, chiusi a chiave.
2. In cassaforte murata ed ancorata avente come minimo le seguenti caratteristiche:
 - pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm;
 - battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm;
 - movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, riferato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
 - dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
3. In cassaforte avente come minimo le seguenti caratteristiche:
 - pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con i soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
 - movimento di chiusura manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi o un

profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti. Riferato da serratura di sicurezza a chiave con almeno 5 lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno 3 dischi coassiali;

- peso minimo: 200 kg.
4. In armadio di sicurezza avente come minimo le seguenti caratteristiche:
 - pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese;
 - movimento di chiusura manovrato da volantino o maniglia che comanda catenacci multipli ad espansione su 3 lati d'un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature, ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - riferato da serratura di sicurezza a chiave con almeno 5 piastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno 3 dischi coassiali;
 - peso minimo: 200 kg.

IN CASO DI SINISTRO

Art. 7 - Obblighi

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonchè, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Società, agenzia e numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i cinque giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore nonchè, una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonchè esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose presistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonchè facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 10 - Mandato ai periti

I Periti devono:

- 1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate o non rubate, danneggiate o non danneggiate);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) ed 4) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 11 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art. 12 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con

effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Resta tuttavia convenuto che le somme assicurate si intendono, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrate di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza, impegnandosi il Contraente a versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa appendice. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto (escluse imposte) sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 13 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 14 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 15 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle esclusioni. Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- l'attestazione del Tribunale Civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 16 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose

recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 17 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma mag-

giore di quella assicurata.

CONDIZIONI PARTICOLARI

(sempre valide ed operanti)

Art. 18 - Chiusura per ferie - esercizi stagionali

Per gli "esercizi aperti tutto l'anno" l'assicurazione vale anche durante la chiusura per ferie o per altri motivi per un periodo non superiore a 45 giorni consecutivi o nel corso dell'annualità assicurativa. Superato tale limite la garanzia è sospesa. Per i "valori" (esclusi quelli del titolare dell'esercizio ubicati nei locali della propria dimora abituale) e per gli enti all'aperto, la garanzia è valida solo durante l'apertura dell'esercizio. Durante la chiusura per ferie la garanzia opera nei termini previsti dall'art. 4. Per gli esercizi stagionali, intendendosi quelli con apertura complessivamente non superiore a 8 mesi all'anno, la garanzia relativa a valori (esclusi quelli del titolare dell'esercizio ubicati nei locali della propria dimora abituale) ed enti all'aperto, è limitata al periodo di apertura dell'esercizio.

SEZIONE C) - ELETTRONICA

(qualora siano esposti nella Scheda di polizza la somma assicurata e il premio)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Rischi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento non espressamente escluso.

Essendo la garanzia prestata nella forma "ALL RISKS" sono indennizzabili, fra gli altri, i danni derivanti da sinistri causati da:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o automatismi di regolazione e segnalazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, esplosione, implosione, scoppio;
- fumo, bruciature, superamento del muro del suono;
- incendio, opere di spegnimento e salvataggio, fulmine;
- caduta di aerei o di cose da essi trasportate;
- acqua e liquidi in genere, inondazione, alluvione, trombe d'aria, uragano, gelo, ghiaccio, neve, grandine, valanghe, caduta massi;
- furto, rapina, azioni dolose e colpose in genere commesse da dipendenti.

La garanzia è prestata con una franchigia di 100,00 Euro.

Art. 2 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) per cause per le quali deve rispondere per legge o per contratto il fornitore, il venditore, il locatore;
- b) di natura puramente estetica;
- c) verificatisi in conseguenza di montaggio, rimontaggio per pulizia, traslochi;
- d) causati con dolo e colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- e) per mancata o inadeguata manutenzione;
- f) i danni meccanici ed elettrici, difetti o disturbi di funzionamento la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica;
- g) a tubi e a valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili veri-

ficatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;

- h) per deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- i) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario.

Art. 3 - Esclusione delle prestazioni previste dai contratti di assistenza tecnica

Sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- i danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore, con una franchigia di 100,00 Euro per sinistro, e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e di stabilizzazione.

Art. 4 - Beni assicurati

- sistemi elettronici di elaborazione dati, calcolatori e computer (seed);
- macchine elettroniche ed elettromeccaniche quali: macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telefax, centralini telefonici, impianti citofonici e d'allarme, impianti televisivi a circuito chiuso, fotocopiatrici, fatturatrici e quant'altro assimilabile agli enti di cui sopra.

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Art. 5 - Valore assicurabile assicurazione parziale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalla stime fatte con le norme suddette risulta che il valore assicurabile di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

IN CASO DI SINISTRO

Art. 6 - Obblighi

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- c) in caso di incendio, furto rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 7 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al

momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 8 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 9 - Mandato ai periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avrebbero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 10;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'art. 6 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordati oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 10 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come al punto A) 1) detratto l'importo stimato come al punto A) 2) a

meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'art. 6 d) nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come al punto A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come al punto B) 1), detratto l'importo stimato come al punto B) 2).

Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c), si applicano le norme che seguono:
- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come al punto B) 3), detratto dell'importo stimato come al punto B) 4). Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al punto A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come al punto B) (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

Art. 11 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono più assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.

Art. 12 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.2 d).

Art. 13 - Danni da furto

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di polizza, se:

- a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq;
- b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino messi in funzione.

SEZIONE D) - RESPONSABILITÀ CIVILE

(qualora siano esposti nella scheda di polizza i massimali assicurati e i relativi premi)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Rischi assicurati

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e animali:

- in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in polizza, comprese quelle preliminari, complementari, commerciali ed accessorie oltre alle altre descritte;
- per i danni cagionati, anche per fatto doloso, dai suoi dipendenti, comprese le persone ad essi equiparate, i prestatori di lavoro temporaneo (l. 196/97), il personale non alle sue dirette dipendenze di cui lo stesso si avvalga occasionalmente.

La garanzia deve intendersi altresì valida, a titolo esemplificativo ed alle condizioni sotto riportate, per:

- a) la proprietà e/o conduzione del fabbricato (compresa la porzione costituente l'abitazione dei titolari), degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato stesso anche tenuti a parco o giardino, delle strade private e parcheggi facenti parte dell'albergo, delle insegne luminose e non, dei cartelli pubblicitari e degli striscioni ovunque installati (con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati); ove l'albergo occupi porzione di condominio della quale l'Assicurato sia proprietario, l'assicurazione comprende sia la responsabilità per i danni di cui egli debba rispondere in proprio, sia la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;
- b) i lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione del fabbricato (purché eseguiti in economia dall'Assicurato, dai suoi familiari o dai dipendenti dell'albergo), con l'intesa che la straordinaria manutenzione abbia un costo complessivo non superiore a 75.000,00 Euro; ove i lavori suddetti fossero affidati a Terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente anche ai sensi del D. Lgs. 494/96 ;
- c) lo spargimento d'acqua purché conseguente a rottura accidentale di tubazioni o condutture;
- d) il servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e/o con cani da guardia;
- e) la proprietà di animali domestici;
- f) i danni a mezzi sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
- g) i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, (compresi quelli dei dipendenti), trovantisi in sosta nell'ambito della struttura alberghiera;
- h) esercizio dei servizi accessori, quali: ristoranti, bar, lavanderie, saloni di parrucchieri per uomo e/o donna (ivi compresa l'applicazione di tinture decoloranti e simili), negozi, sale da ballo e da ginnastica, discoteche, locali per convegni, saune, solarium, piscine coperte e all'aperto e quant'altro relativo ad attività ricreative e culturali, comprese passeggiate ed escursioni in montagna con accesso a rocce e ghiacciai non oltre il terzo grado;
- i) la somministrazione e la vendita di prodotti entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria, som-

ministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza;

- j) il servizio di guardaroba: esclusivamente nei confronti degli utenti "esterni" (clienti che non pernottano in albergo), la garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza massima di 2.500,00 Euro per ogni danneggiato, i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell'esercizio, consegnate o non all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 Codice Civile; L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili;
- k) la committenza, ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile, per danni cagionati a Terzi dai dipendenti dell'Assicurato in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni subite dalle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di 250,00 Euro per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali della Unione Europea. La garanzia è operante semprechè risulti provato che al momento del sinistro il mezzo era guidato da un dipendente del Contraente/Assicurato munito di regolare patente di abilitazione, se richiesta;
- l) l'incendio ai veicoli di Terzi e dei clienti non rientranti nella garanzia prevista dalle "Condizioni Aggiuntive" di cui al successivo art. 8 b), con il limite di un terzo del massimale assicurato per danni a cose.

La garanzia deve inoltre intendersi prestata anche per:

- la responsabilità Civile personale dei dipendenti dell'Assicurato (compresa quella per le funzioni di cui al D.Lgs. 626/94 e del D.Lgs. 494/96, loro modifiche ed integrazioni) del personale dipendente tutto (compresi quadri e dirigenti), in rapporto di impiego o servizio a qualunque titolo con il Contraente/Assicurato, per l'attività prestata per conto o ordine dello stesso, anche presso Terzi;
- la responsabilità personale di tutti i soggetti, non rientranti in quelli descritti nel punto precedente, e che in qualunque modo possono essere ritenuti responsabili per la loro attività prestata a qualunque titolo in nome e/o per conto o ordine del Contraente/Assicurato o sotto il suo patrocinio (compresa quella per le funzioni di cui al D.Lgs. 626/94 e del D.Lgs. 494/96, loro modifiche ed integrazioni).

Salvo il richiamo nella Scheda di polizza delle "Garanzie Aggiuntive" di cui al successivo art. 8, deve intendersi esclusa dalla presente assicurazione la responsabilità civile verso i clienti fruitori di "attività sportive" e "custodia di veicoli a motore".

Art. 2 - Rischi esclusi

Salvo non sia stato diversamente pattuito, l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento nonché quelli causati da lavatura, stitatura e smacchiatura e simili;

- da furto o rapina;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esso equiparato di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- a cose che l'Assicurato o il Contraente abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o del Contraente o da lui detenute;
- derivanti da interruzioni, o sospensione totale o parziale di attività o servizi;
- conseguenti a mancato uso delle cose danneggiate;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Art. 3 - Persone non considerate Terzi

Non sono considerati Terzi ai fini dell'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato o del Contraente nonché qualsiasi altro parente o affine convivente;
- quando l'Assicurato o il Contraente sia una persona giuridica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui sopra;
- coloro che, indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto sotto previsto.

Devono essere invece considerati Terzi:

- titolari e dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni, di ditte quali aziende di trasporto, fornitori, imprese di pulizie, manutenzione e riparazione, nonché imprese coappaltatrici e subappaltatrici che eseguono, assieme all'Assicurato, lavori di natura complementare a quella indicata in polizza;
- per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, anche i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio;
- liberi professionisti, quali ingegneri, geometri, architetti, progettisti, direttori di lavori, assistenti, consulenti tecnici, amministrativi o legali;
- il personale non alle dirette dipendenze dell'Assicurato di cui lo stesso si avvalga occasionalmente, limitatamente ai casi di morte e lesioni personali gravi e gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Art. 4 - Assicurazione parziale

La somma assicurata e il relativo premio sono stabiliti in conformità delle dichiarazioni dell'Assicurato circa il numero dei posti letto come previsto dalla licenza. Se dalle stime e dalle rilevazioni effettuate dagli incaricati della Società risultassero maggiori valori (posti letto) rispetto dalle dichiarazioni rese dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il numero posti letto dichiarati e quelli risultanti al momento del sinistro.

IN CASO DI SINISTRO

Art. 5 - Obblighi

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto

all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

Art. 6 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 7 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(valide solamente se indicati nella scheda di copertura e i massimali assicurati e i relativi premi)

Art. 8 - Responsabilità Civile verso Terzi per l'esercizio di speciali servizi o accessori - Responsabilità Civile verso dipendenti e collaboratori

- Attività sportive: la garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per l'esercizio, nell'ambito del complesso alberghiero delle seguenti attività sportive, compresi i relativi corsi di istruzione organizzati dallo stesso albergatore: pallacanestro, pallavolo, golf e minigolf, tennis, bocce, hockey a rotelle o su prato, nonché equitazione (escluso il salto ad ostacoli), escursioni in bicicletta (compreso il noleggio delle biciclette), nuoto, canottaggio e vela, anche se queste ultime sono al di fuori dell'ambito del complesso alberghiero purché con presenza di istruttori incaricati dall'albergatore. Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di gare e relative prove, salvo che siano organizzate dall'albergatore.
- Custodia di veicoli a motore: la garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto proprio e/o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere per danni (compreso incendio e furto) ai veicoli a motore dei clienti purché custoditi nella autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'albergo purché muniti di mezzi di chiusura; il risarcimento sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di 150,00 Euro per ogni autoveicolo danneggiato. Sono esclusi i danni da furto del veicolo avvenuti senza effrazione dei mezzi di chiusura dei locali e/o aree di custodia e di cose lasciate all'interno del veicolo o del bagagliaio.
- Cose portate in albergo: la garanzia è prestata per la responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, 1785 ter, 1785 quater, 1785 quinquies del Codice Civile per i danni sofferti dai clienti (esclusi gli utenti esterni dei "servizi acces-

sori" che non pernottano nell'albergo) in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione (anche se conseguenti ad incendio) delle cose da loro portate nell'albergo con il limite di risarcimento per cliente previsto nella scheda di polizza, con l'intesa che per ogni sinistro - in caso di più clienti danneggiati - il risarcimento non potrà superare il limite complessivo di 10 volte quello previsto per ciascun cliente, elevato a 20 volte per il caso di incendio.

La presente garanzia limitatamente ai valori e preziosi non consegnati o che l'albergatore abbia rifiutato di ricevere in custodia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%. Tale scoperto non verrà applicato qualora, trattandosi di preziosi e valori, gli stessi siano custoditi in cassaforti a muro e/o fissate agli armadi con viti interne messe a disposizione dei clienti nelle camere, purchè in caso di sottrazione la stessa avvenga con comprovata effrazione del mezzo di custodia.

Qualora i preziosi e i valori vengano presi in consegna dall'albergatore, la garanzia sarà operante a condizione che tali beni vengano rinchiusi in armadi di sicurezza, casseforti, o blocchi di cassette di sicurezza.

- d) Dipendenti e collaboratori: la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti:
- dai prestatori di lavoro da lui dipendenti soggetti o meno all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro; resta convenuto che l'assicurazione non è efficace se, al momento del sinistro, uno o più dipendenti dell'Assicurato non risultano iscritti all'INAIL, ma solo nel caso in cui l'omessa iscrizione derivi da fatto intenzionale dell'Assicurato stesso;
 - dai lavoratori parasubordinati, così come definiti dal D.Lgs. 38/2000 (sue modifiche ed integrazioni);
 - dai titolari, soci e familiari coadiuvanti;
 - dai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97 (sue modifiche ed integrazioni);

- dal personale non alle dirette dipendenze dell'Assicurato di cui lo stesso si avvalga occasionalmente,

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dalle persone sopra indicate ai sensi dei predetti DPR e D. Lgs ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati alle persone sopra indicate per morte e lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 5%.

La garanzia deve intendersi valida anche:

- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222;
- per gli infortuni "in itinere";
- per l'azione di rivalsa ex art. 1916 Codice Civile da parte dell'INAIL e/o INPS.

La garanzia (R.C.O.) non comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato per:

- le malattie professionali;
- i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- i sinistri derivanti da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

Si precisa che la garanzia deve intendersi valida anche nel caso di non osservanza da parte dell'Assicurato delle norme riguardanti la sicurezza e salute dei lavoratori (anche quelle inerenti il D.L. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni), purché tale inosservanza non sia dovuta ad una intenzionale volontà da parte dell'Assicurato di non voler osservare dette norme.

SEZIONE E) - CRISTALLI

(qualora siano esposti nella Scheda di polizza la somma assicurata ed il premio)

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Rischi assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di Terzi, delle lastre assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensivi delle spese di trasporto ed installazione.

La Società indennizza inoltre le rotture:

- a) determinate da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
- c) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati;

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

Art. 2 - Rischi esclusi

L'assicurazione non comprende le rotture:

- a) determinate da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- b) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) derivanti da eventi risarcibili a termini della Sezione A - Incendio, in quanto operante;
- d) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- e) di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- f) di insegne esterne se causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, bufere e grandine.

Art. 3 - Beni assicurati

Tutte le lastre piane o curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, esistenti nel fabbricato indicato in polizza, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese lavorazioni, iscrizioni e decorazioni.

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Art. 4 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purchè il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 5 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione di cui alla presente Sezione è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

IN CASO DI SINISTRO

Art. 6 - Obblighi

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla

Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di conservare i residui fino alla liquidazione del danno e di fornire tutte le indicazioni, indizi o prove in suo potere sulle cause e sulle circostanze del sinistro onde contribuire all'accertamento del fatto e delle eventuali responsabilità.

Art. 7 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 8 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola della Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 9 - Mandato ai periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle lastre assicurate nonchè determinare il valore che le lastre medesime avevano al momento del sinistro;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 10 - Indennizzo

La Società ha la facoltà di sostituire le lastre infrante o di pagarne per contanti il valore.

Art. 11 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 12 - Limite di risarcimento - franchigia

Resta convenuto che in nessun caso l'indennizzo per ogni singola lastra potrà superare il limite di 1.500,00 Euro. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di 75,00 Euro.

RIEPILOGO DELLE FRANCHIGIE E DEI MASSIMALI ASSICURATI**SEZIONE A**

Enti e rischi assicurati	Franchigie	Massimale assicurato
Quadri d'autore, oggetti d'arte, tappeti pregiati		Euro 7.500,00 per singolo oggetto
Denaro e titoli di credito		5% della somma assicurata sul "Contenuto"
Enti all'aperto quali tavolini, sedie, ombrelloni e simili		10% della somma assicurata sul "Contenuto"
Merci in refrigerazione	Euro 100,00	
Fuoriuscita d'acqua - Spese sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto	Euro 250,00	Euro 2.500,00 per sinistro
Fenomeni elettrici	Euro 100,00	Euro 7.500,00 per sinistro
Eventi atmosferici	Euro 500,00	80% della somma assicurata
Sovraccarico da neve	Euro 500,00	Euro 15.000,00 per periodo assicurativo annuo
Eventi sociopolitici	Euro 500,00	80% della somma assicurata
Spese di demolizione, sgombero e trasporto		15% dell'indennizzo dovuto alla Sezione A
Onorari dei Periti		5% dell'indennizzo dovuto alla Sezione A
Spese per la rimozione e il ricollocamento del contenuto		5% della somma assicurata sul "Contenuto"
Spese per la procedura di ammortamento di titoli di vendita		5% della somma assicurata sul "Contenuto"
Archivi e documenti		5% della somma assicurata sul "Contenuto"
Indennità aggiuntiva		15% del danno riscarcibile sul "Fabbricato" e "Contenuto"

SEZIONE B

Enti e rischi assicurati	Massimale assicurato
Quadri d'autore, oggetti d'arte, tappeti pregiati	Euro 7.500,00 per singolo oggetto
Ombrelloni, sedie a sdraio, tavoli, sedie, attrezzature per l'intrattenimento all'aperto	10% della somma assicurata sul "Contenuto" con un massimo di Euro 1.500,00
Portavalori	80% del sinistro da liquidare
Guasti causati nel commettere o tentare il furto	Euro 1.500,00 per sinistro
Archivi e documenti	Euro 2.500,00
Merci trasportate	Euro 500,00 per annualità assicurativa
Mezzi di chiusura insufficienti	80% del sinistro da liquidare

SEZIONE C

Enti e rischi assicurati	Franchigie	Massimale assicurato
Danni alle cose assicurate	Euro 100,00	
Mezzi di chiusura insufficienti (danni derivanti da furto)		80% del sinistro da liquidare

SEZIONE D

Enti e rischi assicurati	Franchigie	Massimale assicurato
Committenza veicoli	Euro 250,00	La garanzia vale nei limiti territoriali della Unione Europea.
Responsabilità civile verso clienti per cose portate in albergo - a seguito di deterioramento, distruzione o sottrazione - a seguito di incendio		in caso di più clienti danneggiati, massimo 10 volte il risarcimento previsto per ciascun cliente. 80% del danno per preziosi e valori, se non consegnati o non custoditi in casseforti. in caso di più clienti danneggiati, massimo 20 volte il risarcimento previsto per ciascun cliente.
Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione del fabbricato eseguiti dall'Assicurato		Euro 75.000,00 massimo per costo di manutenzione
Guardaroba custodito per utenti esterni		Euro 2.500,00 per ogni danneggiato
Custodia di veicoli a motore	Euro 150,00	

SEZIONE E

Enti e rischi assicurati	Franchigie	Massimale assicurato
Danni a lastre assicurate	Euro 75,00	Euro 1.500,00 per lastra

ESTRATTO DEL CODICE CIVILE

Articolo 1783

Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

- 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo dell'alloggio per giornata.

Articolo 1784

Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

- 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le cartevalori, il denaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso e sigillato.

Articolo 1785

Limiti di responsabilità

L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

- 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
- 2) a forza maggiore;
- 3) alla natura della cosa.

Articolo 1785 Bis

Responsabilità per la colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Articolo 1785 TER

Obbligo di denuncia del danno

Fuori del caso previsto dall'articolo 1785 bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.

Articolo 1785 Quater

Nullità

Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.

Articolo 1785 Quinquies

Limiti di applicazione

Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose negli stessi, nè agli animali.

Articolo 1786

Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.



Società per azioni - Capitale sociale € 60.000.000,00 (di cui € 53.000.000,00 versato) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n.195 del 18.07.1979 - R.I. Trib. Milano e Cod. Fisc.03250760588 - R.E.A.1086823 - Part. IVA 11259020151 Sede Legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLTRE" Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - Telefono 02/269621 - Telefax 02/26920266



Mod. ALB (Ed. 11/2004 - AGC)